



Comune di Castellana-Grotte
Provincia di Bari

REGOLAMENTO

**DISCIPLINA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DEL COMUNE DI CASTELLANA-GROTTE**

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Finalità
Art. 4	Ambito di applicazione
Art. 5	Durata della gestione
Art. 6	Forme di gestione
Art. 7	Forme particolari di gestione
Art. 8	Concessione in uso delle palestre scolastiche comunali
Art. 9	Procedura di affidamento degli impianti sportivi
Art. 10	Requisiti per la partecipazione alle procedure di gara
Art. 11	Criteri di aggiudicazione
Art. 12	Modalità di affidamento
Art. 13	Contenuti dell'atto di convenzione
Art. 14	Verbale di consegna e stato di consistenza
Art. 15	Tutela dei dati
Art. 16	Norme abrogate
Art. 17	Rinvio
Art. 18	Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33, le modalità e i criteri generali di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte al fine di migliorare, anche attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per “Amministrazione”, il Comune di Castellana-Grotte;
- per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale;
- per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo e l'attività ludico-motoria e del tempo libero;
- per “forme di utilizzo” e “forme di gestione”, rispettivamente, le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per “affidamento in gestione”, il rapporto nel quale si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici, propri dell'Amministrazione concedente, a favore dell'affidatario sul quale gravano i rischi del servizio di gestione;
- per “concessione in uso”, il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per “tariffe”, le somme che il fruitore dell'impianto deve versare al soggetto indicato nell'atto di convenzione dell'impianto in uso;
- per “impianti senza rilevanza economica”, quelli che, per caratteristiche, bacino di utenza, dimensioni e ubicazione, sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui e quindi insufficienti a coprire i costi di gestione;
- per “impianti aventi rilevanza economica”, quelli che sono atti a produrre utili.

Art. 3 – Finalità

Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria, ricreativa e del tempo libero al fine di soddisfare gli interessi generali della collettività.

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva e alle seguenti finalità specifiche:

- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede la valorizzazione di tutte le forme associative;
- realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà, delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale, anche con la collaborazione di soggetti quali associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche gli utilizzatori dei servizi di che trattasi;
- ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione Comunale.

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni, ai diversamente abili e agli anziani, la gestione degli impianti sportivi deve

essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello Sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva, fissati dalle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento, a soggetti terzi, della gestione dei seguenti impianti sportivi di proprietà del Comune di Castellana-Grotte:

Impianti Sportivi	Ubicazione	Classificazione
Campo Sportivo "Azzurri d'Italia"	Via Conversano	Priva rilevanza economica
Campo di Calcio	Via Sandro Pertini	Priva rilevanza economica
Palagrotte	Via Renato Dell'Andro	Priva rilevanza economica
Impianto Sportivo Polivalente	Via Sandro Pertini	Priva rilevanza economica
Piscina	Via Renato Dell'Andro	Con rilevanza economica

Impianti Scolastici	Ubicazione	Classificazione
Palestra Scolastica "A. Angiulli"	Via Carlo Poerio	Priva rilevanza economica
Palestra Scolastica "G. Tauro"	P.zza Caduti Castellanesi	Priva rilevanza economica
Palestra Scolastica "S. Viterbo"	Via Materdomini	Priva rilevanza economica

Il presente regolamento si applicherà anche agli impianti sportivi di futura realizzazione.

Le palestre scolastiche comunali, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, possono essere utilizzate anche per l'attività sportiva della collettività.

Art. 5 - Durata della gestione

Il servizio di gestione degli impianti sportivi, ad eccezione delle palestre scolastiche, può essere affidato fino ad una durata massima di 9 (nove) anni, eventualmente derogabili motivatamente.

Art. 6 - Forme di gestione

Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento sul territorio comunale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di gara ad evidenza pubblica;
- affidamento in forma diretta, in via eccezionale, ove ne sussistano i presupposti, a Società costituite dal Comune e partecipate dallo stesso (affidamento in house), solo per la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, tenendo presente che le suddette società costituite dal Comune debbano tutelare le Società che utilizzano l'impianto.

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico in toto del rischio operativo e gestionale degli impianti.

Art. 7 - Forme particolari di gestione

L'Amministrazione Comunale può far ricorso a procedure che consentano il coinvolgimento di soggetti privati (fatte salve le prerogative delle Società sportive iscritte a campionati ufficiali), di società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, di enti di promozione sportiva, di discipline sportive associate e di federazioni sportive, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, riorganizzazione o innovazione degli impianti sportivi con il mantenimento delle destinazione d'uso, facendo ricorso a risorse proprie, con la conseguente gestione degli stessi per un periodo da concordare in base al progetto.

Le procedure possibili previste dalla normativa vigente sono:

- Finanza di progetto (project financing)
- Altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico – privato.

Art. 8 - Concessione in uso delle palestre scolastiche comunali

Ai sensi dell'art. 90, comma 26, della Legge n. 289/2002 e dell'art. 15, comma 4, della Legge Regionale n. 33/2006, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze delle attività didattiche, sono messe a disposizione delle locali società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'iter per il rilascio dell'autorizzazione all'uso delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici, è il seguente:

La domanda di utilizzo viene inoltrata dal soggetto richiedente al Sindaco e al Dirigente scolastico ove è ubicata la palestra, specificando quali attività svolgere e per quali periodi;

Il Responsabile del Settore competente rilascia all'Istituto Comprensivo il nulla-osta all'uso della palestra al soggetto richiedente, alle seguenti condizioni:

Il soggetto utilizzatore:

- dovrà utilizzare la palestra nelle sole ore extrascolastiche; la palestra potrà essere utilizzata per eventuale svolgimento di manifestazioni sportive anche di rilievo, con presenza di pubblico, nel rispetto della normativa in materia.
- assume a proprio carico tutte le spese relative alla pulizia, custodia e sorveglianza della palestra, nelle ore di utilizzo;
- dovrà adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, funzionali e tecnici atti a prevenire e salvaguardare l'integrità dell'impianto, nonché la pubblica incolumità;
- in caso di danni arrecati alla struttura e/o alle attrezzature in essa contenute, durante le ore d'utilizzo dovrà provvedere, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi, entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione di contestazione, per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività curricolari;
- dovrà esonerare in forma scritta il Comune di Castellana-Grotte e l'Istituto scolastico ove è ubicata la palestra da qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale in caso d'eventuali danni e/o incidenti diretti e/o indiretti, in relazione all'utilizzo della palestra, che possono derivare a persone, a cose e/o alle opere preesistenti. E' obbligatoria una idonea e congrua polizza assicurativa per responsabilità civile, con clausola contrattuale che prevede l'espressa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune e dell'Istituto Scolastico.
- dovrà provvedere al pagamento anticipato della quota oraria prevista per l'uso della palestra scolastica, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale, trasmettendo all'Ufficio Sport, la parte "ricevuta", per l'emissione della fattura fiscale, con l'avvertenza che in assenza del pagamento non sarà consentito l'accesso alla struttura.

Il Dirigente scolastico acquisito il parere dal Consiglio d'Istituto, provvede a sottoscrivere l'atto di convenzione con il soggetto richiedente.

Art. 9 - Procedura di affidamento degli impianti sportivi

Per l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi, l'Amministrazione Comunale indice una gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo il peso maggiore all'offerta tecnica rispetto all'offerta economica; il bando è rivolto in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33.

In via residuale, in presenza di impianti privi di rilevanza economica, ed allo scopo di non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sportivo-agonistiche che hanno luogo nell'impianto, nelle more di individuare un modello di gestione e di espletare le relative procedure di gara ad evidenza pubblica, il Responsabile del Settore competente, previo indirizzo della Giunta Comunale, con proprio atto, può affidare la gestione dell'impianto in via preferenziale se ce ne fossero le condizioni ad una delle Società sportive che utilizzano la medesima struttura e/o a Società partecipate del Comune, acquisita preventivamente la disponibilità di massima del Legale Rappresentante della stessa, a condizione che la Società Partecipata sia in utile di bilancio.

L'Amministrazione si impegna ad espletare gara ad evidenza pubblica prima dell'inizio della nuova stagione sportivo-agonistica.

Art. 10 - Requisiti per la partecipazione alle procedure di gara

I soggetti partecipanti alla gara ad evidenza pubblica devono dimostrare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al d.lgs. 163/2006.

Art. 11 - Criteri di aggiudicazione

La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del settore competente, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n.163/2006, esaminerà le domande pervenute, attribuendo ad ogni concorrente il punteggio massimo complessivo di 100 punti, di cui max 80 per l'offerta tecnica e max 20 punti per l'offerta economica. Per l'offerta tecnica saranno valutati i criteri di seguito:

- anzianità (espressa in anni e mesi di calendario) di iscrizione alle federazioni di appartenenza nel settore e radicamento sul territorio comunale;
- numero di anni e mesi relativo alla tenuta e affidamento in gestione di un impianto sportivo analogo a quello oggetto di gara;
- qualificazione professionale degli istruttori e allenatori impiegati (numero di anni e mesi di anzianità di ruolo come istruttori e tecnici) ;
- organizzazione aggiuntiva a quella ordinaria di attività di avviamento allo sport per i giovani a condizioni agevolate;
- organizzazione aggiuntiva di attività motorie per diversamente abili e per gli anziani a titolo gratuito per un numero da concordare con l'ufficio competente;
- organizzazione innovativa della conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, sorveglianza, pulizia e manutenzione dello stesso;
- elaborazione del progetto complessivo, se previsto nel bando di gara, per realizzare lavori di efficientamento energetico o di implementazioni funzionali all'impianto stesso;

- numero degli affiliati che praticano l'attività con anzianità minima registrata di un anno;

La Commissione di gara potrà procedere all'affidamento in gestione dell'impianto anche nel caso di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta idonea e congrua.

Art. 12 – Modalità di affidamento

Il Responsabile del Settore interessato adotterà gli atti opportuni, in base agli indirizzi della Giunta Comunale, compreso la predisposizione della bozza di convenzione.

Art. 13 - Contenuti dell'atto di convenzione

I rapporti tra il concedente e l'affidatario, saranno disciplinati da apposito Contratto Pubblico amministrativo, che avrà i seguenti elementi minimi:

- durata in anni dell'affidamento in gestione;
- attività sportiva principale e accessorie praticabili nell'impianto;
- riparto spese relative alle utenze a carico dell'affidatario;
- riparto spese per la custodia, sorveglianza e pulizia;
- attribuzione competenza e responsabilità per la verifica periodica degli estintori e degli impianti antincendio, impianti termici, idraulici ed elettrici;
- attribuzione competenza e responsabilità per il mantenimento delle prescritte condizioni di agibilità degli impianti in parola per lo svolgimento in essi di manifestazioni di pubblico spettacolo, laddove previsto;
- competenza e responsabilità per l'obbligo di mantenere in efficienza un presidio sanitario di primo soccorso compreso almeno un defibrillatore;
- obbligo del gestore affidatario di accollarsi le spese per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, comprese le aree attrezzate a verde di pertinenza, senza rivalsa sul concedente, restando a carico del Comune concedente solo la manutenzione straordinaria relativa alle sole strutture fondamentali dell'impianto, da attestare tramite relazione acclarante di un tecnico comunale;
- eventuale compartecipazione del Comune alle spese di gestione dell'impianto affidato, da riconoscere al gestore, a fronte di oneri complessivi a carico del Gestore, da definire in sede di redazione del bando di gara;
- eventuale canone di locazione annuale, a carico del gestore, in favore del Comune;
- tariffe orarie, stabilite con atto di Giunta Comunale, a carico dell'utilizzatore ed a beneficio dell'affidatario dell'impianto;
- modalità dell'esercizio del diritto di controllo da parte del Comune;
- modalità di recesso dal rapporto di convenzione;
- penali applicabili in caso di inadempienza;
- l'esonero del Comune da ogni responsabilità civile e patrimoniale in caso di eventuali danni che, dall'uso dell'impianto e/o dalle attrezzature in esso contenute, possano derivare a persone e/o a cose;
- obbligo di stipula delle necessarie polizze assicurative (RCT; polizza incendio e furto);
- definire il numero annuale di giornate ed ore in cui l'impianto è riservato alle esigenze del Comune, senza spese per il Comune;
- definire il numero di ore antimeridiane di utilizzo dell'impianto in favore delle Scuole di ogni ordine e grado, ubicate nel territorio di Castellana Grotte, per lo svolgimento delle proprie attività scolastiche;
- attribuire al gestore dell'impianto sportivo la responsabilità della redazione del piano sicurezza e l'individuazione del responsabile della sicurezza nell'impianto;

- individuazione e delimitazione degli spazi da adibire a pubblicità commerciale, sia all'interno che negli spazi esterni di pertinenza dell'impianto;
- disciplina della gestione di eventuali attività commerciali, compatibilmente alla capacità strutturale;
- eventuali lavori urgenti di straordinaria manutenzione, che possono pregiudicare la funzionalità dell'impianto, e le attività che si svolgono all'interno dello stesso, possono essere realizzati dal gestore dell'impianto, su richiesta preventiva motivata, relazione favorevole del tecnico comunale, e nulla-osta dell'Ente.
- L'utilizzo degli impianti sportivi per eventi diversi, avvenga previa nulla osta da parte dell'Amministrazione.

A seguito di verbale di consegna in contraddittorio dell'impianto da affidare, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire, saranno effettuati dal Comune;

Art. 14 - Verbale di consegna e stato di consistenza

Prima dell'avvio della gestione dell'impianto, il Comune, tramite il responsabile di settore competente, redigerà, in contraddittorio con il gestore dell'impianto, apposito verbale di consistenza dei luoghi e degli impianti. Tale verbale sarà allegato all'atto di convenzione.

Allo scadere del termine di affidamento, l'affidataria provvederà a restituire l'immobile, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, nel medesimo stato di cui al citato verbale di consistenza e funzionalità, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso dell'intera struttura, redatto in contraddittorio fra le parti.

Art. 15 - Tutela dei dati

I dati forniti dai soggetti previsti dal presente regolamento verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. Titolare del trattamento dei dati sarà il Responsabile del Settore competente. La comunicazione dei dati potrà essere fatta unicamente ad altri soggetti pubblici che ne facciano istanza scritta, previa verifica dell'interesse pubblico rilevante che giustifichi la richiesta.

Art. 16 - Norme abrogate

Il previgente Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 17 ottobre 2008, è abrogato.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, per quindici giorni consecutivi.

A decorrere da tale data il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia di impiantistica sportiva.